



CONFINDUSTRIA REGGIO EMILIA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli Associati del 20 giugno 2025





INDICE GENERALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 • Denominazione, sede e ruolo	5
Art. 2 • Missione e valori	5
Art. 3 • Scopi	6

TITOLO II - IMPRESE ASSOCIATE, OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4 • Associati	7
Art. 5 • Domanda di ammissione	8
Art. 6 • Diritti degli Associati	9
Art. 7 • Obblighi degli Associati	9
Art. 8 • Cessazione della condizione di Associato	10
Art. 9 • Contributi associativi	10

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI E ALTRE CARICHE

Art. 10 • Organi dell'Associazione	11
Art. 11 • Assemblea	11
Art. 12 • Riunione dell'Assemblea	11
Art. 13 • Convocazione dell'Assemblea	11
Art. 14 • Costituzione e validità dell'Assemblea	12
Art. 15 • Presidente dell'Assemblea - Segretario - Verbale	
Art. 16 • Voti	12
Art. 17 • Attribuzioni dell'Assemblea	12
Art. 18 • Consiglio Generale - Composizione	13
Art. 19 • Riunioni del Consiglio Generale	14
Art. 20 • Attribuzioni del Consiglio Generale	15
Art. 21 • Consiglio Direttivo	16
Art. 22 • Consiglio di Presidenza	18
Art. 23 • Presidente	18
Art. 24 • Vice Presidenti	19
Art. 25 • Collegio Revisori Legali	20
Art. 26 • Probiviri	20





Art. 27 • Commissione di designazione	22
Art. 28 • Cariche associative	22
Art. 29 • Rappresentanza Piccola Impresa	23
Art. 30 • Gruppo Giovani Imprenditori.....	24
Art. 31 • Advisory board	21
Art. 32 • Direttore Generale	24

TITOLO IV - IL FONDO COMUNE, IL BILANCIO PREVENTIVO

E IL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 33 • Formazione del fondo comune	25
Art. 34 • Amministrazione del fondo	25
Art. 35 • Bilancio preventivo e bilancio consuntivo	26

TITOLO V - LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglimento

DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 36 • Modificazioni statutarie	26
Art. 37 • Scioglimento	27
Art. 38 • Disposizioni di rinvio	27

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI IMPRESE E CLUB	28
---	-----------

REGOLAMENTO DELLE SOCIETÀ DI SISTEMA	33
---	-----------





CONFINDUSTRIA REGGIO EMILIA



TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E SCOPI

Art. 1 • Denominazione, sede e ruolo

È costituita con sede in Reggio Emilia l'Associazione "Confindustria Reggio Emilia", la cui durata è stabilita a tempo indeterminato.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi, come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria. In dipendenza di ciò Essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Associati. L'Associazione non ha scopi di lucro e la sua azione è improntata alla piena indipendenza e apertività.

Può aderire a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Art. 2 • Missione e valori

L'Associazione adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando gli Associati alla sua osservanza.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Reggio Emilia esprime la sua missione principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- 1) esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- 2) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- 3) erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

L'Associazione, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i correlati comportamenti, così definisce la propria missione all'interno del territorio di riferimento:

- gli imprenditori reggiani credono che il punto di forza competitivo sul quale Reggio Emilia deve puntare per costruire attivamente il proprio futuro sia costituito dal suo tessuto imprenditoriale composto di imprese di ogni dimensione;
- gli imprenditori reggiani sono consapevoli che il sistema economico territoriale locale è un tessuto costituito da piccole e medie imprese che operano e si sviluppano in armonia con l'intero sistema imprenditoriale di riferimento;
- gli imprenditori reggiani operano affinché il sistema economico territoriale locale sviluppi politiche, iniziative e soluzioni operative in grado di sostenere non solo il miglioramento



delle capacità competitive delle piccole e medie imprese, ma anche il loro rafforzamento, la loro crescita e la loro maggior penetrazione nei mercati del mondo;

- gli imprenditori reggiani operano per far sì che qualsiasi iniziativa indirizzata al miglioramento del posizionamento competitivo del proprio territorio venga intrapresa con la collaborazione consapevole e partecipata del maggior numero di istituzioni locali, promuovendo con ciò una logica di sistema territoriale;
- gli imprenditori reggiani si impegnano a dare un contributo forte e visibile per interpretare sul piano locale lo sviluppo e la modernizzazione del Paese;
- gli imprenditori reggiani si prefiggono di contribuire a sviluppare, sul piano locale e nazionale, il supporto di conoscenza necessario ai diversi decisori pubblici nei confronti delle piccole e medie imprese, operando in tal senso anche nei confronti del sistema confindustriale;
- gli imprenditori reggiani perseguono attivamente il rafforzamento di Confindustria operando nelle sedi locali, regionali e nazionali affinché il sistema si posizioni in maniera sempre coerente con le trasformazioni politiche, economiche, istituzionali, culturali del Paese;
- gli imprenditori reggiani sostengono il valore dell'unità della propria rappresentanza e operano per realizzarla.

Art. 3 • Scopi

L'Associazione, nei limiti del presente Statuto e nel rispetto dei ruoli organizzativi del Sistema Confederale, ha per scopo:

- a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili e i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di rappresentare l'imprenditoria locale e le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni politiche, sindacali e sociali e con gli altri componenti della Società;
- c) di concorrere a promuovere con ogni soggetto potenzialmente interessato, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, anche in una logica di area vasta o in coerenza con la nuova architettura amministrativa dello Stato;
- d) di perseguire un ruolo di promozione dello sviluppo delle imprese associate - ponendo particolare attenzione ai temi dell'internazionalizzazione e dell'innovazione - agendo anche come attore protagonista dello sviluppo e a tal scopo favorendo, costituendo o partecipando - in Italia e all'estero - società, consorzi, enti e ogni altra forma organizzativa idonea e coerente con l'obiettivo sopra indicato;
- e) di svolgere le seguenti funzioni per i suoi Associati:
 - 1) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi



economici, sociali e istituzionali di generale interesse provinciale;

- 2) tutelare le attività delle imprese associate sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere locale, nonché procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro onde addivenire alla loro migliore definizione;
 - 3) assumere ogni iniziativa efficace ai fini di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva fra le imprese associate;
 - 4) provvedere all'informazione e alla consulenza agli Associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle imprese;
 - 5) provvedere, con la collaborazione delle aziende associate, alla rilevazione e all'accertamento di dati statistici al fine di conseguire il più efficace raggiungimento degli scopi statutari;
- f) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgono fra le categorie e le singole ditte associate, svolgendo opera di mediazione fra le stesse e promuovere, all'occorrenza, amichevoli intese e arbitrati;
- g) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- h) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale degli Associati e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività che apparissero rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e di potenziamento.
- L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema confederale.

.....

TITOLO II - IMPRESE ASSOCIATE, OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 4 • Associati

Possono far parte dell'Associazione le imprese che hanno sede o unità produttive nella provincia di Reggio Emilia.

Sono Associati effettivi:

- a) le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione strutturata, secondo quanto previsto dalla disciplina confederale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza;



- b) le imprese che operano nei settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici, o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.

Al complesso delle imprese di cui al punto b), che abbiano aderito dopo l'approvazione delle modifiche al presente Statuto da parte dell'Assemblea degli Associati in data 21 giugno 2007, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione.

Sono Associati aggregati le imprese e/o le altre persone giuridiche che non rientrando nella categoria degli Associati effettivi abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con le attività delle precedenti categorie di Associati.

Possono anche aderire a tale categoria i consorzi di produzione e le imprese cooperative con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale.

Agli Associati aggregati - a fronte del pagamento di un contributo predefinito - spetta il godimento dei servizi associativi. Restano per loro escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

Gli Associati aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo, non possono assumere cariche associative e rivestire ruoli di rappresentanza. Tutti gli Associati ammessi vengono poi iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

Art. 5 • Domanda di ammissione

La domanda di ammissione ad Associato deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, il "Codice etico confederale", la "Carta dei Valori associativi" e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate e concordate dagli organi associativi. Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte quelle indicazioni che dovessero essere ritenute necessarie.

Dell'ammissione degli Associati decide il Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Contro le deliberazioni del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso entro 10 giorni al Consiglio Generale a cui la questione verrà sottoposta dal Consiglio di Presidenza stesso su richiesta dell'interessato.



La domanda di iscrizione impegna l'Associato a tutti gli obblighi statutari. L'iscrizione, che decorre dalla data dell'accoglimento della domanda, vale per l'anno solare in cui è accolta e si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare se non sia stato presentato dall'Associato formale atto di recesso.

Il recesso avrà validità solo se firmato dal legale rappresentante dell'impresa associata e comunicato a mezzo lettera raccomandata o PEC almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare. L'effetto giuridico del recesso decorre dall'inizio dell'anno solare successivo alla data di trasmissione della comunicazione di recesso, fermo restando i termini di preavviso.

Art. 6 • Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

I soli Associati effettivi, come definiti all'art. 4, sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza al Sistema Confindustria (rappresentanza, tutela e assistenza diretta, consulenza e informativa, elettorato attivo e passivo, intervento e partecipazione nella vita associativa).

Per le altre categorie di Associati, valgono i limiti previsti all'art. 4.

Le imprese che hanno i requisiti per aderire all'Associazione come Associati effettivi non possono essere Associati aggregati.

Art. 7 • Obblighi degli Associati

Gli Associati sono tenuti a versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalle deliberazioni degli organi competenti.

Gli Associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate, sotto la responsabilità degli Organi che le hanno richieste.

Gli Associati sono tenuti a osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria e altresì a osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal "Codice etico e dei valori di Confindustria. Essi si obbligano particolarmente alla piena osservanza delle clausole dei concordati e contratti di lavoro e in genere di ogni regolamentazione e disposizione che venisse debitamente approvata dai competenti Organi dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Gli Associati hanno inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare essi non devono fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti a organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi.



Nel caso di Gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione, se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Reggio Emilia.

L'Associazione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle imprese proprie associate alle componenti di categoria del Sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni organizzative secondo modelli elaborati in sede confederale.

Art. 8 • Cessazione della condizione di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso, il quale, però, non esonera l'Associato dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
- b) per espulsione o impedimento;
- c) per la cessazione dell'attività esercitata dall'impresa.

L'Associato destinatario del provvedimento di espulsione ha la possibilità di ricorrere, entro trenta giorni, ai Proviviri secondo le procedure di cui all'art. 26 del presente Statuto. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti dell'impresa perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale.

La cessazione da Associato non esonera dall'impegno del pagamento delle quote associative fino alla scadenza dell'anno solare (art. 5). In ogni caso i contributi associativi non sono restituibili.

Art. 9 • Contributi associativi

L'esercizio dei diritti associativi spetta agli Associati regolarmente iscritti e in pari col pagamento dei contributi associativi che vengono fissati annualmente dall'Assemblea ai sensi delle norme del presente Statuto.

All'accertamento, alla riscossione e alla ripartizione dei contributi dovuti dall'Associato all'Associazione provvede una Tesoreria istituita presso l'Associazione, ovvero istituita in forma consortile con altre Associazioni confederate.

L'Associazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti degli Associati che si rendessero morosi e inadempienti nel pagamento dei contributi, ai quali in ogni caso saranno addebitati gli interessi di mora.

• • • • •



TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI E ALTRE CARICHE

Art. 10 • Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) i Vice Presidenti;
- g) i Proviviri;
- h) il Collegio dei Revisori Legali.

Art. 11 • Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese associate, cui spetta l'esercizio dei diritti associativi, o da dipendenti delle aziende stesse e che rivestono l'incarico di procuratore o di dirigente, in ogni caso con specifica delega. Nel caso di più legali rappresentanti il diritto di voto è riservato ad uno solo di essi ed è attribuito a colui che si presenti per primo all'iscrizione per il voto.

Ogni impresa associata ha il diritto di farsi rappresentare all'Assemblea da altra impresa associata, che sia in regola con il versamento dei contributi associativi, mediante delega scritta. Ogni impresa associata non può avere più di una delega. È tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito di Associati facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Legali, i Proviviri e il Direttore Generale.

Art. 12 • Riunione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno preferibilmente entro il primo semestre dell'anno solare e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale o ne facciano richiesta scritta gli Associati che rappresentino almeno il 15% dei voti totali. È prevista l'autoconvocazione dell'Assemblea in casi di inerzia da parte del Presidente alla richiesta avanzata dagli altri soggetti.

Art. 13 • Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, con invito scritto da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno della riunione senza particolari formalità. L'invito deve



contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione dei temi da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni statutarie o per scioglimento dell'Associazione, può essere convocata cinque giorni prima della riunione, con osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Art. 14 • Costituzione e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentate tante imprese associate espressione di almeno il 20% dei voti esercitabili.

Trascorsa un'ora da quella fissata in avviso di convocazione ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero delle imprese associate intervenute. È comunque richiesta la rappresentanza minima del 20% dei voti esercitabili in caso di adempimenti elettorali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Ai fini del quorum si tiene invece conto delle schede nulle. Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, salvo quanto prescritto per la nomina delle cariche associative. Nelle votazioni palesi in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per le altre deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione provvedono gli specifici articoli del presente statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano assenti e dissenzienti i quali possono impugnarle entro trenta giorni, a pena decadenza, ricorrendo ai Proviviri.

È ammessa la partecipazione in video e audio conferenza: gli associati collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva per gli altri casi l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Art. 15 • Presidente dell'Assemblea - Segretario - Verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente specificamente designato dal Presidente ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. Il verbale viene firmato da chi ha svolto le funzioni di Presidente e dal Segretario dell'Assemblea designato dal Presidente, nonché da due scrutatori designati dall'Assemblea tra gli intervenuti su proposta del Presidente, compatibilmente con lo svolgimento dell'Assemblea che prevede modalità di voto elettronico.

Art. 16 • Voti

Ogni Associato con capacità di elettorato attivo che partecipa all'Assemblea ha diritto a esprimere almeno un voto e dispone complessivamente di un numero di voti in ragione del contri-



buto associativo corrisposto all'Associazione, secondo le seguenti modalità:

N. 1 voto per ogni 1.000 euro di quota associativa, con arrotondamento in eccesso all'unità successiva in caso di frazione.

I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi addebitati nell'anno precedente.

Agli Associati aggregati non spetta il diritto di voto in Assemblea.

Art. 17 • Attribuzioni dell'Assemblea

Per quanto riguarda le nomine di competenza dell'Assemblea, questa deve tenere conto delle caratteristiche dimensionali delle aziende, della loro dislocazione territoriale e della merceologia di appartenenza, onde consentire una adeguata ed equilibrata loro rappresentanza nei vari Organi collegiali dell'Associazione. Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'azione associativa;
- b) eleggere ogni quadriennio il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- c) eleggere ogni biennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, 8 membri del Consiglio Generale che siano espressione adeguata ed equilibrata della base associativa;
- d) eleggere ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, il Collegio dei Revisori Legali designandone il Presidente;
- e) eleggere ogni quadriennio, in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, i Proviviri;
- f) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- g) deliberare la misura del contributo associativo su proposta del Consiglio Generale;
- h) deliberare sui resoconti politici, economici e finanziari del Presidente e del Consiglio Generale;
- i) deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio Generale;
- j) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e i problemi di ordine generale concernenti l'attività sindacale dell'impresa.

Art. 18 • Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Presidente;
- dai componenti del Consiglio di Presidenza;
- dagli 8 membri eletti dall'Assemblea;
- dai 18 rappresentanti aggiuntivi espressi dai gruppi merceologici interni e club - regolarmente costituiti ai sensi del Regolamento dei Gruppi di Imprese allegato al presente statuto - tenuto conto della contribuzione e della consistenza numerica delle imprese che li costituiscono;



- dai Past President, purché siano privi di incarichi politici;
- dagli imprenditori locali che abbiano acquisito il titolo di Cavaliere del Lavoro;
- da altri membri nominati dal Presidente nel limite del 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio Generale scelti tra le persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa;
- da altri membri, fino a un massimo di due, proposti dal Gruppo Giovani Imprenditori.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo che non ne facciano già parte ad altro titolo, i Revisori Legali e i Proviviri. Sono inoltre previsti ulteriori inviti - sempre senza diritto di voto - rivolti a rappresentanti di imprese aderenti e nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo.

Il Presidente ha altresì facoltà di invitare alle riunioni, volta per volta, singoli Associati, in ragione del contributo che possono dare alla riunione.

Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e possono essere rieletti per un secondo biennio consecutivo. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

Il Presidente designa, all'inizio delle riunioni, il Segretario per la stesura del verbale ed eventualmente due scrutatori. Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati ad assistere i Proviviri e i Revisori Legali.

Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno al Consiglio Generale durante il biennio della sua costituzione, verranno integrate fino al massimo di un terzo dei suoi componenti dal Consiglio stesso, salvo ratifica da parte dell'Assemblea. Coloro che sono stati nominati in sostituzione di Membri venuti a mancare prima della scadenza acquistano l'anzianità del Membro che sostituiscono.

Art. 19 • Riunioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, che la presiede, almeno una volta ogni tre mesi, e anche prima ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda almeno un quarto dei componenti il Consiglio Generale stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto senza particolari formalità, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione è valida anche se fatta con un preavviso inferiore, ma comunque entro le ventiquattro ore precedenti alla riunione.





Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un quarto dei Membri oltre il Presidente. È sempre necessaria la maggioranza dei Membri con diritto di voto per la designazione del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Concorrono alla determinazione del quorum i membri collegati in video e audio conferenza. Dopo cinque assenze consecutive gli interessati decadono dalla carica.

Ciascun Membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, senza tener conto degli astenuti e delle eventuali schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione dovrà ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente per due volte. In caso di decisioni relative a modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili.

Art. 20 • Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) propone all'Assemblea il nome del Presidente e del Vice Presidente Vicario designati per l'elezione;
- b) nella riunione immediatamente successiva alla elezione del Presidente valuta e approva gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente;
- c) nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente elegge i componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 21;
- d) su proposta del Presidente, attribuisce a uno dei Vice Presidenti o in alternativa a un membro del Consiglio Direttivo la carica di Tesoriere con il compito di collaborare con il Presidente nella gestione finanziaria dell'Associazione;
- e) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- f) indica, in maniera prevalente tra i suoi membri, su proposta del Consiglio Direttivo, i Presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione delle Società di Sistema di cui al "Regolamento delle Società di Sistema";
- g) propone il contributo ordinario delle imprese associate e le modalità di riscossione;
- h) propone gli eventuali contributi straordinari;
- i) definisce, nell'ambito degli scopi associativi e delle linee guida dell'Associazione stabilite in Assemblea, gli obiettivi più generali o di lungo termine dell'attività e ne verifica il conseguimento;
- j) esamina e decide sui ricorsi presentati dagli Associati contro i provvedimenti presi dai Consigli delle Sezioni merceologiche;
- k) propone il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo per l'approvazione in Assemblea;



- l) in caso di urgenza approva il bilancio preventivo, salvo ratifica dell'Assemblea;
- m) ratifica la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- n) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- o) compie tutti gli atti attribuitigli dal presente statuto;
- p) delibera eventuali regolamenti di attuazione integrativi dello statuto;
- q) delibera sulla costituzione di gruppi merceologici e club, oltre che sullo scioglimento di quelli già esistenti.

Art. 21 • Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) Consiglio di Presidenza;
- 2) 10 membri eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, di cui almeno la metà dovrà essere scelta tra i componenti elettivi dello stesso Consiglio Generale; gli altri membri potranno essere scelti liberamente dal Presidente, anche al di fuori del Consiglio Generale, purché rappresentanti di imprese associate.

La scelta dei componenti deve tenere conto di diversi criteri:

- l'esperienza associativa;
- il settore e la zona di provenienza (per garantire la pluralità industriale e territoriale);
- la complessità delle imprese rappresentate;
- la competenza o l'interesse nei confronti di temi di rilievo associativo, economico e sociale.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti di norma nella riunione del Consiglio Generale immediatamente successiva a quella dell'Assemblea che elegge il nuovo Presidente, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 28.

I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica elettiva.

Sono ammessi, inoltre, inviti alle singole riunioni - in considerazione dei temi all'ordine del giorno - anche a soggetti esterni che possano fornire un contributo sulla base dell'esperienza e del ruolo ricoperto.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio Direttivo al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

In caso di cinque assenze consecutive gli interessati decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni due mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Esso è convocato - con un preavviso di almeno 5 giorni - dal Presidente, di propria iniziativa,



o quando ne facciano richiesta almeno il 50% dei componenti eletti dal Consiglio Generale.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere eseguita tramite comunicazione scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, tenendo conto degli astenuti, delle schede bianche e di eventuali schede nulle.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione dovrà ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente per due volte.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) in tale ambito, dirigere l'attività dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla gestione del fondo comune e curare che sia predisposto lo schema di bilancio annuale consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- d) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Generale - ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente e del Vice Presidente Vicario - sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione;
- e) provvedere alle designazioni e nomine di cui all'art. 3) lettera g) del presente Statuto;
- f) proporre ogni biennio, per la successiva elezione da parte dell'Assemblea, gli otto membri che faranno parte del Consiglio Generale, previo parere del Collegio Speciale dei Proviviri sul profilo personale e professionale;
- g) proporre, per la successiva ratifica da parte del Consiglio Generale, la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
- h) proporre al Consiglio Generale i componenti dei consigli di amministrazione delle diverse Società di Sistema dell'Associazione, di cui al Regolamento delle Società di Sistema del presente statuto;
- i) deliberare le spese necessarie per l'attuazione di particolari manifestazioni o programmi non inseriti nel conto economico preventivo, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale;
- j) deliberare, in caso di urgenza e con successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza, in merito all'ammissione di nuovi Associati di cui all'art. 5 e ai provvedimenti da adottare nei



- riguardi degli Associati in adempimento alle norme stabilite dal presente Statuto;
- k) promuovere ricerche, discussioni e azioni di interesse collettivo, in rapporto agli scopi dell'Associazione;
 - l) procedere a quegli accordi, con altre Associazioni o Enti, che riterrà opportuni in coerenza con gli scopi associativi;
 - m) deliberare su quanto il Consiglio Generale ritenesse di delegare ad esso.

Il Presidente può individuare all'interno del Consiglio Direttivo uno o più Consiglieri Delegati per aree tematiche che saranno definite sulla base delle aree di interesse strategico della Presidenza e dell'Associazione, tenendo conto della competenza e della conoscenza di ciascuno dei componenti.

Art. 22 • Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti e viene convocato dal Presidente per l'espletamento del suo mandato.

In particolare, al Consiglio di Presidenza spetta:

- a) proporre le eventuali deleghe da assegnare all'interno del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Associati di cui all'art. 5 e ai provvedimenti da adottare nei riguardi degli Associati in adempimento alle norme stabilite dal presente Statuto;
- c) svolgere ogni altra funzione di supporto che il Presidente dovesse ritenere opportuna e che non sia in contrasto con le attribuzioni degli altri organi associativi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Esso è convocato - con un preavviso di almeno 5 giorni - dal Presidente mediante comunicazione scritta.

Art. 23 • Presidente

Il Presidente dell'Associazione - insieme al Vice Presidente Vicario - è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale, come disciplinato dall'art. 27 del presente statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni, senza possibilità di proroga del mandato o di rielezione futura. Il Presidente a tutti gli effetti ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e inoltre:

- ha la rappresentanza politica ed è responsabile del perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi associativi e sovrintende all'operato del Direttore Generale in merito ai provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione;



- convoca gli organi associativi e provvede al coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- promuove nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- nomina i membri che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo, come stabilito all'art. 21;
- propone al Consiglio Generale la nomina di cariche in sostituzione di coloro che vengano meno, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del mandato loro assegnato dall'Assemblea (Vice Presidente Vicario e Probiviro);
- propone al Consiglio Generale le candidature raccolte per ricoprire la carica di Revisore Legale e di Probiviro.

Il Presidente può attribuire agli altri componenti del Consiglio Direttivo specifiche deleghe relative alle attività e ai progetti associativi, sulla base di quanto stabilito all'art. 21. In caso di urgenza, qualora il Presidente e il Vice Presidente Vicario siano temporaneamente assenti o impediti, vengono sostituiti dal Vice Presidente più anziano.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 24 • Vice Presidenti

Congiuntamente all'elezione del Presidente viene nominato il Vice Presidente Vicario, che lo supporta e lo affianca nello svolgimento del suo incarico. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Rappresentante della Piccola Impresa sono di diritto Vice Presidenti.

Il nome del Vice Presidente Vicario viene proposto al Consiglio Generale dal Presidente designato e successivamente è eletto dall'Assemblea, con l'elezione del Presidente. Dura in carica quattro anni, come previsto per il Presidente.

Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del suo mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina del sostituto. Il Vice Presidente Vicario nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.



Art. 25 • Collegio Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali, nominato dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea.

Almeno due dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e di redigere una relazione sul bilancio consuntivo da presentarsi all'Assemblea Generale. I Revisori Legali debbono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale con diritto di intervento su problematiche attinenti alle loro funzioni.

I componenti del Collegio permangono in carica quattro anni possono essere riconfermati.

Art. 26 • Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione nonché con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Le candidature vengono proposte dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia che provvederà alla scelta, sempre tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.





Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

Vi è possibilità di appello ai Probiviri di Confindustria entro 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine. I Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. I Probiviri si pronunciano, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In particolare, al Collegio speciale dei Probiviri è richiesta la verifica del profilo personale e professionale dei candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, oltre che dei componenti il Consiglio Generale eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Speciale dei probiviri è chiamato anche a certificare la regolarità dell'inquadramento - secondo quanto previsto dalla disciplina confederale - per i candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente. In mancanza del requisito è ammessa la possibilità di regolarizzare la posizione entro sette giorni e in ogni caso prima del voto in Consiglio Generale per la designazione del Presidente e del Vice Presidente Vicario o prima dell'elezione per i Vice Presidenti di diritto. Nel caso in cui uno o più Probiviri vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato inizialmente assegnato al Proboviro sostituito.



Art. 27 • Commissione di designazione

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli Associati, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica è costituita una Commissione di designazione composta dagli ultimi tre Past President, purché privi di incarichi politici.

In caso di impedimento da parte di qualcuno degli ultimi tre Past President, i sostituti saranno scelti in via preliminare tra i precedenti Past President, procedendo a ritroso.

Se non si raggiunge comunque il minimo dei tre componenti per la Commissione, i membri sostitutivi necessari dovranno essere sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

Per garantire la più ampia rappresentanza dei settori merceologici e della conseguente cultura d'impresa, qualora due tra i tre Past President chiamati statutariamente a costituire la Commissione di designazione risultassero espressione di un medesimo settore merceologico il Collegio Speciale dei Probiviri si attiverà per integrare la Commissione di designazione stessa di due ulteriori componenti, espressione di altri settori o esperienze, scelti prioritariamente tra gli altri Past President disponibili o, in assenza di questi, tra i legali rappresentanti delle Associate che abbiano maturato un'adeguata esperienza all'interno del sistema associativo. Tutti i componenti la Commissione di designazione devono essere privi di incarichi politici.

Alla Commissione di designazione non può partecipare il Presidente in carica.

Le consultazioni della Commissione possono durare fino a 6 settimane.

Dopo aver affidato al Collegio speciale dei Probiviri la verifica del profilo personale, professionale e associativo dei possibili candidati, la Commissione sottopone al Consiglio Generale tutte le indicazioni appoggiate da tanti Associati che dispongano di almeno il 20% dei voti dell'Assemblea.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

La Commissione resta in carica fino all'elezione del Presidente.

Art. 28 • Cariche associative

Le cariche associative sono gratuite.

L'accesso alle cariche associative è riservato a persone che siano investite di una effettiva responsabilità d'impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto del Codice Etico. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti da parte di un Associato sarà motivo di decadenza dalla carica, mediante votazione a scrutinio segreto da parte dell'Organismo che lo ha eletto o nominato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 del presen-



te statuto relativo ai poteri dei Probiviri e alle procedure per adirne il giudizio.

Le votazioni per le nomine relative a persone hanno luogo a scrutinio segreto. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Tutte le cariche, a esclusione di:

- Presidente
- Vice Presidenti
- Revisori Legali
- Probiviri
- membri del Consiglio Generale nominati dal Presidente (la cui carica scade contestualmente al mandato del Presidente)

durano due anni e sono riproponibili (in assenza di regolamenti specifici o di altre disposizioni) per un secondo biennio consecutivo: un biennio decorre dal giorno in cui si tiene la riunione dell'organo che provvede alla nomina e scade il giorno in cui lo stesso organo provvede al rinnovo delle cariche.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nelle precedenti disposizioni, chi ha rivestito una carica associativa è rieleggibile alla medesima carica solo dopo che sia trascorso un biennio.

Per i soli membri del Consiglio Direttivo nominati liberamente dal Presidente è ammessa la possibilità di essere nuovamente confermati per più mandati consecutivi, senza che ci sia un periodo di sospensione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche ricoperte all'interno del Sistema, al quale si rimanda, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Il numero dei candidati per le diverse cariche deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. Al momento della votazione si dovrà esprimere il parere favorevole/contrario sui candidati, con elezione solo di coloro che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

Art. 29 • Rappresentanza Piccola Impresa

Il Rappresentante della Piccola Impresa è eletto all'interno del Comitato Piccola Industria, costituito da rappresentanti di imprese che occupano fino a 50 dipendenti, sulla base di quanto definito da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Il Rappresentante della Piccola Impresa dura in carica quattro anni e viene eletto lo stesso anno di elezione del Presidente, in concomitanza con l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo. In qualità di portavoce della Piccola Impresa, il Rappresentante è di diritto Vice Presidente e componente del Consiglio di Presidenza, oltre che del Consiglio Direttivo.



Il Rappresentante della Piccola Impresa rappresenta Confindustria Reggio Emilia nelle diverse articolazioni regionali e nazionali che il Sistema Confindustria dedica alla Piccola Impresa.

Nel corso del suo mandato egli sviluppa e coordina, all'uopo coadiuvato dal Comitato Piccola Industria, specifiche iniziative volte ad approfondire la conoscenza non solo delle diverse filiere produttive locali a cui partecipano le piccole imprese, ma anche delle specificità da queste ultime richieste in termini di rappresentanza e servizi. Per meglio rappresentare gli interessi delle Piccole Imprese, si potranno organizzare momenti di confronto e consultazione con le imprese stesse. Il funzionamento della Rappresentanza Piccola Impresa è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 30 • Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Il Presidente del Gruppo Giovani è di diritto Vice Presidente dell'Associazione e perciò fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale. Il Gruppo è dotato di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

- stimolare nei Giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'impresa e segnalare anche nominativi di propri componenti da inserire nelle Commissioni Consultive;
- propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni.

Art. 31 • Advisory board

Per supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte dell'Associazione, il Presidente può costituire un Advisory board, composto da un numero variabile di soggetti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile.

Art. 32 • Direttore Generale

L'Associazione dispone di una Direzione Generale che provvede alla gestione e al funzionamento dell'Associazione e dei raggruppamenti e/o gruppi di imprese, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa e alle disposizioni del presente statuto.

Il Direttore Generale è il diretto collaboratore del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione svolgendo - salvo delega - il ruolo di Segretario.



Al Direttore Generale compete:

- a) la direzione operativa dell'Associazione, sia per la gestione delle risorse umane che finanziarie, nei termini del presente Statuto;
- b) sovrintendere al funzionamento delle Società di Sistema, nell'ambito e nei modi previsti dallo specifico "Regolamento delle Società di Sistema";
- c) il coordinamento, salvo delega specifica a un collaboratore, dei raggruppamenti e/o gruppi di imprese;
- d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi;
- e) coadiuvare il lavoro della Tesoreria nella preparazione del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo da sottoporre all'esame e all'approvazione da parte degli Organi preposti.

Con riferimento alla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Direttore Generale è il datore di lavoro effettivo secondo le definizioni di legge, con la conseguente assunzione di obblighi, doveri e responsabilità previsti e con l'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

.....

TITOLO IV

IL FONDO COMUNE, IL BILANCIO PREVENTIVO E IL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 33 • Formazione del fondo comune

Il fondo comune è formato:

- a) dai beni e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi di cui all'art. 9 del presente statuto;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura.

Art. 34 • Amministrazione del Fondo

Il Consiglio Generale sovrintende all'operato del Consiglio Direttivo in merito alle spese, per gli investimenti di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del fondo comune. Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



Art. 35 • Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio, proposto dal Consiglio Generale sulla base dello schema predisposto dalla Tesoreria, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli Associati.

Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico, nota integrativa e dovrà essere corredato da una relazione del Presidente e da una dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale. È inoltre corredato dalla relazione di certificazione.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il Consiglio Direttivo sottopone di norma la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Legali un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione per presa visione degli associati.

.....

TITOLO V

LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36 • Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, in prima convocazione con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle Associate, in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi del totale dei voti spettante alle imprese presenti, che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili.

In casi particolari, il Presidente su proposta del Consiglio Generale può sottoporre alle Associate, mediante referendum tra le stesse, le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per il referendum.

Alle Associate che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare con lettera raccomandata o PEC a firma del legale rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle



modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dalla scadenza dell'anno solare in corso al momento dell'approvazione della modifica statutaria.

Art. 37 • Scioglimento

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere sempre disposta dall'Assemblea generale.

La deliberazione relativa dovrà essere approvata con maggioranza di tre quarti dei voti degli aventi diritto.

L'Assemblea provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato a maggioranza assoluta dei voti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 38 • Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le linee guida del Regolamento di attuazione fornito da Confindustria, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

.....



REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI IMPRESE E CLUB



Art. 1 • Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la costituzione, la composizione e il funzionamento dei gruppi merceologici che sono parte costitutiva dell'Associazione, nonché dei gruppi di imprese aventi interessi comuni e omogenei o complementari che l'Associazione ritenga utile promuovere.

Il presente regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto dell'Associazione e per quanto non espressamente previsto dal Regolamento valgono le disposizioni statutarie. Il presente regolamento può essere modificato da parte del Consiglio Generale dell'Associazione con voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 2 • Sezioni di categoria - Gruppi e Club

Le categorie che per importanza o per numero di imprese associate ritenessero conveniente la costituzione di Sezioni di categoria potranno provvedervi previa approvazione del Consiglio Generale. Le Sezioni provinciali di categoria hanno lo scopo di perseguire il raggiungimento dei fini statuari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite, in modo che in ciascuna di esse si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese che le formano. Esse possono altresì operare mediante iniziative a supporto dell'attività e dello sviluppo delle imprese aderenti, anche promuovendo la costituzione da parte delle imprese interessate di società, enti, consorzi o di altre forme organizzative utili in relazione alle esigenze delle imprese.

Le Sezioni hanno lo scopo di attuare quella continua partecipazione degli Associati alla vita sociale che consenta la massima rispondenza possibile tra l'opera dell'Associazione e gli interessi dei singoli raggruppamenti nelle Sezioni. Gli Associati appartenenti alle Sezioni di categoria potranno essere chiamati a contribuire, mediante contributi speciali, alle spese particolari che il funzionamento della Sezione dovesse comportare. I fondi provenienti da tali contributi dovranno essere amministrati separatamente dall'Associazione.

Art. 3 • Organi di Sezione e altre cariche

Ogni Sezione provinciale possiede i seguenti Organi:

- 1) l'Assemblea di Sezione;
- 2) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- 3) il Presidente di Sezione e Vice Presidenti.

Art. 4 • Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese associate di categoria. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente della Sezione ogni anno mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione, e in via straordi-



naria ogni qualvolta il Consiglio di Sezione lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati della Sezione.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito tre giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando risulta presente almeno un terzo degli Associati che la compongono. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5 • Deliberazioni dell'Assemblea di Sezione

Ogni Associato partecipante all'Assemblea di Sezione ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente per due volte. Ogni Associato ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato mediante apposita delega scritta.

Ciascun componente non potrà avere più di due deleghe.

Art. 6 • Attribuzioni dell'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina il Segretario per la stesura del verbale e designa gli scrutatori. Spetta in particolare all'Assemblea:

- a) nominare ogni biennio il Presidente, fino a due Vice Presidenti e il Consiglio Direttivo di Sezione;
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria e l'attività della Sezione;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;
- d) determinare il numero dei membri del Consiglio di Sezione, tenute presenti le varie specialità di imprese incluse nella Sezione stessa e in modo da consentire una proporzionale rappresentanza alla Sezione delle maggiori o minori aziende, salvaguardando, in ogni caso, i diritti della minoranza;
- e) determinare gli eventuali particolari contributi a carico degli Associati appartenenti alle categorie per cui la Sezione è costituita;
- f) determinare nell'ambito del presente Statuto, le norme atte ad assicurare il funzionamento della Sezione secondo la lettera e lo spirito dello Statuto medesimo.



I nominativi dei candidati alle diverse cariche da sottoporre alla votazione dell'Assemblea vengono raccolti da un gruppo di cinque componenti scelti all'interno o dal Consiglio Direttivo di Sezione, sentito anche il parere del Past President della Sezione stessa. Tali nominativi devono pervenire alla segreteria del Gruppo entro trenta giorni dalla data prevista per l'Assemblea elettiva.

Su tali nominativi individuati il gruppo preposto, come sopra indicato, svolge accurate valutazioni sulla base dell'anzianità associativa del nominativo proposto, la partecipazione alle attività del Gruppo e in generale alla vita associativa, tutelando la migliore e più ampia rappresentanza di tutte le specificità aziendali del settore/comparto, valutando eventuali vincoli previsti dallo Statuto.

Art. 7 • Consiglio di Sezione: riunioni

Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta ogni tre mesi e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente di Sezione, o lo richieda un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto ad un giorno.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità della riunione del Consiglio di Sezione è necessaria la presenza di almeno una metà dei membri oltre il Presidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere rifatta a giudizio del Presidente per due volte.

La mancata partecipazione a metà dei consigli direttivi svolti nel corso dell'anno solare determina il decadimento dalla carica.

Art. 8 • Deliberazioni del Consiglio di Sezione

Spetta al Consiglio di Sezione:

- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere, su proposta del Presidente di Sezione, eventuali rappresentanti del Gruppo che entreranno a far parte del Consiglio Generale dell'Associazione, secondo quanto stabilito



dall'art. 18 dello statuto; tale elezione dovrà avvenire entro un mese dall'elezione dei componenti in capo all'Assemblea di Confindustria Reggio Emilia;

c) rendersi interprete presso gli Organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;

d) stipulare, in accordo coi competenti Organi dell'Associazione, i concordati di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli Associati appartenenti alla Sezione e di emanare le norme e le istruzioni di carattere generale da osservarsi dai membri di Sezione stessa nell'esercizio della loro impresa;

e) prendere, secondo la procedura stabilita dal presente Statuto, ogni provvedimento disciplinare nei confronti degli Associati indegni o inadempienti determinando le eventuali sanzioni e penalità pecuniarie a carico degli stessi.

Di tutte le delibere dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente al principio della riunione.

Art. 9 • Presidente della Sezione

Il Presidente della Sezione è nominato dall'Assemblea della Sezione, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente rappresenta la Sezione Provinciale tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni.

Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti Organi associativi della Sezione e dell'Associazione.

È di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, oltre che membro del Consiglio Generale dell'Associazione.

Per i Club costituiti viene chiamato a far parte del Consiglio Generale il solo Presidente.



REGOLAMENTO DELLE SOCIETÀ DI SISTEMA



Art. 1 • Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento delle Società di Sistema di Confindustria Reggio Emilia per quanto attiene al ruolo e agli scopi di tali società all'interno del sistema associativo e per quanto non già disciplinato da specifiche norme di legge dello Stato.

Il presente regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto dell'Associazione e per quanto non espressamente previsto dal Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto dell'Associazione e degli Statuti Societari di ciascuna Società di Sistema.

Il presente regolamento può essere modificato da parte del Consiglio Generale dell'Associazione con voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 2 • Definizione delle Società di Sistema

Ai sensi del suo Statuto, l'Associazione Confindustria Reggio Emilia può costituire o partecipare società, consorzi, enti e ogni altro soggetto giuridico previsto dalla legge, al fine di supportare l'attività e lo sviluppo delle imprese nelle sue diverse aree funzionali, con modalità di erogazione di specifici servizi che potranno anche prevedere la determinazione di prezzi e tariffe per coloro che ne usufruiscono.

Tutte le società che siano partecipate dall'Associazione Confindustria Reggio Emilia e dalla stessa controllate direttamente o indirettamente sono considerate "Società di Sistema" e i principi di riferimento per il più opportuno raccordo tra gli scopi associativi dell'Associazione, così come definiti nel suo Statuto, e gli organi di governo di tali società sono definiti nel presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 3 • Responsabilità del Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione esercita la responsabilità connessa al suo ruolo, così come definita all'art. 23 dello Statuto dell'Associazione, anche nei confronti delle Società di Sistema e pertanto ne detiene la rappresentanza politica e controlla il rispetto da parte delle Società di Sistema della missione aziendale e del perseguimento degli scopi loro assegnati in seno all'Associazione.

È responsabilità connessa al mandato del Presidente dell'Associazione di vigilare affinché gli organi sociali e coloro che detengono la rappresentanza legale di dette società di fronte a terzi e in giudizio agiscano in coerenza con la missione assegnata in seno all'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può delegare le responsabilità di cui al presente articolo a uno dei Vice Presidenti.

Art. 4 • Determinazione degli organi sociali

Gli organi sociali di ciascuna delle Società di Sistema sono indicati dal Consiglio Generale in



misura prevalente fra i suoi componenti effettivi - con votazione a maggioranza semplice - su proposta articolata del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo riservare al Presidente dell'Associazione quegli incarichi all'interno degli organi sociali delle Società di Sistema che siano maggiormente funzionali alle responsabilità del Presidente, così come definite nel precedente art. 3.

Art. 5 • Responsabilità del Direttore dell'Associazione

Il Direttore dell'Associazione esercita responsabilità e doveri connessi al suo ruolo, così come stabiliti all'art. 32 punti a) e b) dello Statuto dell'Associazione, anche coordinando l'attività delle Società di Sistema. Al fine di permettere e favorire il raggiungimento degli obiettivi posti, al Direttore dell'Associazione saranno attribuiti i necessari poteri, che eserciterà - come Amministratore delle medesime società - mediante assunzione di eventuali deleghe.

Art. 6 • Funzionamento delle Società di Sistema

Gli organi sociali di governo delle Società di Sistema sono tenuti a elaborare, nelle forme e nelle modalità più appropriate, un piano strategico poliennale di sviluppo, che viene annualmente verificato e aggiornato e sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione.

Nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione del piano strategico, è compito del Direttivo mettere a punto i più opportuni meccanismi per il raccordo tra l'operato dell'Associazione e quello delle Società di Sistema.

